



## TRIBUNALE FEDERALE

### n. RGTF 25/2025

All'udienza del 16 febbraio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente  
Dott. Stefano FANTINI, Componente  
Avv. Raffaella VIGNOTTO, Componente, relatore ed estensore

il Tribunale Federale ha reso la presente

## DECISIONE

nel procedimento disciplinare R.G.P.F n. 15/2025 di cui all'atto di deferimento della Procura Federale 24 dicembre 2025, trasmesso lo stesso 24 dicembre 2025, formulato a carico dei tesserati FASANO Michele, in qualità di Presidente della Sezione T.S.N. di Monza, FACHERIS Roberto, in qualità di Vice Presidente, BRIANO Cosimo, in qualità di consigliere, PALLADINO Roberto, in qualità di consigliere, incolpati delle seguenti violazioni:

A) Quanto ai tesserati FASANO Michele, FACHERIS Michele, BRIANO Cosimo, PALLADINO Roberto: *violazione dell'art.2 [Principio di lealtà] del Codice di Comportamento sportivo del C.O.N.I., dell'art. 10 [Prevenzione dei conflitti di interessi] del Codice di Comportamento Sportivo, art. 10 [ circostanze aggravanti ] lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITIS, "[...] perché nella qualità di membri del Consiglio direttivo, durante la riunione del Consiglio direttivo del TSN di Monza [...] hanno espresso voto favorevole relativamente al punto n.2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto l'attribuzione a loro stessi di un compenso pari ad euro 1.000,00 mensili quale corrispettivo per l'attività di allenatori dagli stessi svolta in palese conflitto d'interessi consentendo, così, il raggiungimento del quorum deliberativo previsto dall'art.26 dello Statuto del TSN Monza e omettendo di prevenire situazioni anche solo apparenti di conflitto con l'interesse sportivo [...]"*.

B) Quanto al tesserato FASANO Michele: *violazione degli artt. 27 [ Attribuzioni del Consiglio Direttivo] e 25 [Presidente della Sezione] comma 4 Statuto del TSN Monza con l'aggravamento dell'art. 10 [circostanze aggravanti] comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITIS "[...] perché nella qualità di Presidente del TSN Monza ha posto in essere atti gestori con assunzione della relativa spesa in capo al TSN di Monza [...] senza che i suddetti atti gestori fossero sottoposti alla successiva ratifica del Consiglio direttivo violando così le prerogative statutarie del medesimo organo collegiale [...]"*.

Quanto a *sanzioni*, con il deferimento la Procura Federale ha domandato:

A) a carico dei tesserati FASANO Michele, FACHERIS Roberto, BRIANO Cosimo, PALLADINO Roberto l'irrigazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi tre ;



B) a carico del tesserato FASANO Michele l'irrigazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi due.

## FATTO

Il presente procedimento ha origine da una relazione inerente l'Assemblea della Sezione T.S.N. di Monza del 19 aprile 2025, ma datata 30 aprile 2025, redatta dell'Avv. Filippo Giancola, consigliere del Comitato Regionale UITS della Lombardia incaricato dal Presidente del Comitato Regionale della Lombardia, Elio NICOLOSI che la trasmetteva, con le note integrative dei consiglieri della Sezione T.S.N. di Monza Elena DI NOIA e Luigi BRAMBILLA, a seguito della delibera consiliare del 17 maggio 2025 del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale della Lombardia il 28 maggio 2025 alla Procura Federale.

L'Avv. Filippo GIANCOLA, nell'espletamento dell'incarico, rilevava che, nel corso della suindicata seduta assembleare, la consigliere Elena DI NOIA aveva eccepito la sospensione di due consiglieri, Roberto PALLADINO e Pietro ZANINELLI, vista l'assenza di comunicazione da parte del Presidente; e sollevava ulteriori rilievi, tra cui: "*[...] l'assenza di approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio consuntivo 2024 e del bilancio preventivo 2025; la mancanza di delibere per alcune spese indicate nei bilanci (es. sostituzione caldaia); l'asserita attribuzione illegittima di compensi ai consiglieri [...]*".

Le note integrative dei consiglieri della Sezione T.S.N. di Monza, Elena DI NOIA e Luigi BRAMBILLA, nel capitolato "*Spese non approvate e sostenute senza delibera*", affermavano: "*Alcune voci di spesa, già sostenute o previste, sono state effettuate senza che il Consiglio Direttivo abbia adottato le opportune delibere e verbalizzazioni, come previsto dallo statuto e dalle normative vigenti e senza dare la possibilità ad alcuni consiglieri di trovare eventuali professionisti ed aziende con costi più competitivi.*

*Tra queste si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:*

- 1. Spese di giardinaggio 2025*
- 2. Sostituzione serrature*
- 3. Acquisto di nuova caldaia e impianto idraulico*
- 4. Scelta del consulente Sonzini Antonio (supporto utilizzo piattaforma Sintel) e relativo compenso*
- 5. Scelta, nomina del nuovo RSPP, e relativo compenso*
- 6. Scelta azienda per la verifica e conformità degli impianti elettrici*
- 7. Scelta del consulente ed attribuzione del mandato per la verifica della conformità antincendio e relativo compenso.*

*Analogamente, alcune spese relative a lavori di natura straordinaria sono state previste senza la preventiva discussione ed approvazione del Consiglio Direttivo. In particolare si evidenziano:*

- a. Lavori generali presso lo stand di 50 metri (importo stimato: €80.000)*
- b. Interventi di messa in sicurezza antincendio e antinfortunistica (importo stimato: €15.000)*
- c. Lavori di messa in sicurezza e verifica della conformità degli impianti elettrici (importo stimato: €40.000)".*



Il 3 e 4 novembre 2025, il consulente Dott. Marcello Tarantini, incaricato dalla Procura Federale si recava presso la Sezione T.S.N. di Monza per l'ispezione di cui al procedimento in questione, rilevando: *“Relativamente all’approvazione del Bilancio Consuntivo e Bilancio preventivo 2025 presentati alla Assemblea dei soci, dalla lettura dei documenti, si rileva la verbalizzazione di una riunione di Consiglio Direttivo del 4 aprile 2025 [...] manca la formale approvazione da parte dell’organo direttivo del progetto di rendiconto, da presentare poi all’assemblea degli associati per la definitiva approvazione [...] . Relativamente al tema compensi ed autoassegnazioni, si evidenzia che in data 8 novembre 2024, il Consiglio Direttivo della Sezione ha deliberato [...] tale delibera è stata assunta con 4 voti favorevoli e 3 contrari. Fra i quattro consiglieri favorevoli si leggono proprio i nomi dei sig.ri Fasano Michele e Facheris Roberto, destinatari di questi compensi. Gli stessi dovevano, perché in conflitto di interesse, astenersi dal partecipare alla delibera e, a parere dello scrivente allontanarsi dalla riunione. Il voto determinante della maggioranza, fra cui i soggetti in conflitto è stato decisivo per l’approvazione della delibera [...]. Aspetto da segnalare è che ai Sig.ri Fasano Michele e Facheris Roberto per il loro incarico di allenatori di tiro di Pistola e Carabina sono stati attribuiti importi fissi mensili [...] .Relativamente alle spese ordinarie non approvate e sostenute senza delibera su ci si sono richiesti maggiori approfondimenti [...] dall’analisi del registro delle delibere del Consiglio Direttivo lo scrivente non ha trovato traccia di alcuna delibera di Consiglio [...].Stesso ragionamento si può fare per alcune spese relative a lavori di natura straordinaria [...] non trovano traccia in alcuna delibera di Consiglio Direttivo [...]”*.

Riguardo all’indagine disciplinare che ne seguiva, il 26 novembre 2025 l’Avv. Cristiana Di Rocco depositava una memoria difensiva per FACHERIS Roberto e BRIANO Cosimo, rilevando:

- per FACHERIS Roberto:” *[...] Il Consiglio Direttivo del TSN di Monza, nella seduta dell’08/11/2024, ha conferito allo stesso l’incarico di Responsabile dell’attività sportiva, essendo lo stesso Tecnico di 2 livello, deliberando a maggioranza un compenso di € 1000,00 mensili e dovendo lo stesso presenziare agli allenamenti dei ragazzi almeno 4 volte a settimana. [...] In tale seduta il sig. Roberto Facheris era presente e non è stato invitato ad astenersi al voto da parte del Presidente del TSN di Monza che dirigeva le operazioni di voto [...] emerge dalla relazione del Consulente incaricato dalla Procura Federale dott. Marcello Tarantini che il compenso erogato al Facheris, trattandosi di contratto di natura sportiva, possa ritenersi congruo al numero degli iscritti del Tsn di Monza”*.

- per BRIANO Cosimo:” *Nella seduta di Consiglio direttivo dell’08/11/2024 il sig. Cosimo Briano era presente e non si è astenuto al voto relativo al suo compenso da “Responsabile dell’attività istituzionale” poiché non invitato dal Presidente fuori dall’aula visto che dirigeva le operazioni di voto. Valgono sul Briano le stesse argomentazioni fatte sul Facheris [...]”*.

La memoria così concludeva:” *[...] le condotte dei Sig.ri Roberto Facheris e Cosimo Briano appaiono legittime e corrette avendo gli stessi ricevuti dei compensi per incarichi di natura sportiva rispettivamente di “Responsabile dell’attività sportiva” e di “Responsabile dell’attività istituzionale”*.

Il 28 novembre 2025, l’incolpato FASANO Michele non si costituiva per mezzo di difensore ma depositava note scritte difensive con cui rilevava:” *[...] si ammette di non essere a conoscenza dell’obbligo di astensione dalla votazione in qualità di Presidente in merito al compenso personale. Tuttavia, si evidenzia che anche in caso di astensione da parte del sottoscritto, il risultato della votazione sarebbe rimasto invariato[...]*la delibera relativa al compenso del sottoscritto è stata ap



provata all'unanimità[...]si chiede che la mia posizione in merito a quanto contestato [...]venga rivisto. [...] In riferimento alla contestazione sollevata [...] (Acquisto Nuova Caldaia e Impianto Idraulico) si forniscono di seguito i dettagli e i chiarimenti circostanziati relativi alla necessità e alla procedura di esecuzione lavori [...]". Nel capitolato "Comunicazione e informazione al Consiglio Direttivo", eccepiva: "Prima informativa (Relazione Tecnica): il Consiglio Direttivo è stato immediatamente informato della situazione. La Relazione tecnica è stata trasmessa a tutti i Consiglieri tramite posta elettronica in data 15 novembre 2024 [...]. [...] Seconda informativa (Preventivo e Consenso): il preventivo richiesto per la sostituzione della caldaia e il rifacimento contestuale del nuovo impianto idraulico è stato inoltrato a tutti i membri del Consiglio Direttivo tramite posta elettronica in data 19 novembre 2024". [...] In assenza di qualsivoglia obiezione, rilievo o richiesta di ulteriori approfondimenti da parte di alcun Consigliere a seguito delle due comunicazioni considerata la natura di manutenzione straordinaria urgente dell'intervento [...] si è proceduto all'esecuzione dei lavori [...]. In riferimento alla contestazione sollevata [...], concernente l'intervento dell'impresa di giardinaggio per la Manutenzione Ordinaria (Taglio Erba e Trattamenti Dissecanti) si forniscono di seguito i dettagli e i chiarimenti circostanziati [...]. Nel capitolato "2.Procedura di Affidamento e Trasparenza", eccepiva: "Al fine di individuare l'operatore più idoneo per l'esecuzione del servizio di Manutenzione Straordinaria (taglio erba e interventi dissecanti), sono state contattate due ditte specializzate, dalle quali sono state contattate due ditte specializzate, dalla quale sono stati richiesti e ottenuti due preventivi. Tale documentazione è stata prontamente trasmessa all'intero Consiglio Direttivo tramite comunicazione di posta elettronica in data 30 ottobre 2024[...].[...]In considerazione della natura di manutenzione straordinaria [...] constatata l'assenza di qualsivoglia obiezione, rilievo o richiesta di ulteriori approfondimenti da parte di alcuno dei Consiglieri [...] si è proceduto ad assegnare l'incarico all'impresa che ha presentato il preventivo economicamente più vantaggioso". L'incolpato FASANO Michele così concludeva: "[...] alla luce della documentata informativa fornita all'intero Consiglio Direttivo e dell'assenza di opposizioni, venga riconosciuto la corretta procedura adottata nell'interesse della Sezione". [...] si chiede pertanto [...] di voler prendere atto di quanto sopra esposto e di riconoscere la legittimità dell'operato del sottoscritto".

In data 27 dicembre 2025, l'incolpato sig. FASANO Michele depositava ulteriori note integrative in merito alla posizione dei consiglieri PALLADINO Roberto e ZANINELLI Pietro ed eccepiva :

- per PALLADINO Roberto: "[...] che la contestazione relativa alla presunta mancata informazione agli Organi associativi circa la sospensione del Sig. Palladino risulta già oggetto di un precedente iter sanzionatorio [...].[...] L'inserimento di tale punto nel presente atto di deferimento configurerebbe, pertanto, una duplicazione di contestazione per un fatto già giudicato o sanzionato";
- per ZANINELLI Pietro: "Con riferimento alla sanzione disposta dal Tribunale Federale a carico del Consigliere Zaninelli Pietro [...], si dichiara fermamente di aver adempiuto agli obblighi informativi. [...] Si evidenzia, infine, che la contestazione di cui alla lettera d) non risultava presente nel precedente Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari [...]. [...] di voler procedere allo stralcio o all'archiviazione delle contestazioni di cui al punto d) dell'Atto di Deferimento".

Con decreto presidenziale 7 gennaio 2026, ex art. 34, lett. E), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITS, FASANO Michele, FACHERIS Roberto, BRIANO Cosimo e PALLADINO Roberto venivano chia



mati innanzi a questo Tribunale Federale per rispondere della incolpazioni di cui qui in rubrica all'udienza del 9 febbraio 2026.

A detta udienza si apriva la discussione e l'interlocuzione delle parti; veniva poi dato termine alle parti per precisazioni con note scritte da depositare entro le ore 12,00 del 13 febbraio 2026.

Detto termine veniva rispettato dalla Avv. Di Rocco, che depositava tempestivamente le sue note, dove dava notizia di un intervenuto patteggiamento con la Procura Federale per le posizioni FACHERIS e BRIANO; ma non dalla Procura Federale, che le depositava il successivo 14 febbraio 2026, affermando che aderiva alla proposta della difesa difensore dei detti tesserati formulata il 12 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 34, lett. A) [rectius: B)] n. 1) e 2) del Regolamento di giustizia UITA.

La discussione proseguiva alla fissata nuova udienza del 12 febbraio 2026, dove erano presenti, in modalità telematica, la Procura Federale nella persona dell'Avv. Federico Tosi, e l'Avv. Cristiana Di Rocco come difensore di FACHERIS Michele e BRIANO Cosimo, non presenti; e dove le parti formulavano le rispettive conclusioni.

All'esito di detta udienza, il Tribunale Federale ha dato lettura del dispositivo di questa decisione, qui riportato, riservandosi il deposito della motivazione in giorni trenta.

## DIRITTO

Preliminarmente, va rilevato che non può darsi seguito all'indicato "patteggiamento" ex art. 34, lett. B), comma 1, del Regolamento di Giustizia UITA, perché la richiesta va fatta prima della prima udienza, e qui invece è stata formulata successivamente all'udienza del 9 febbraio 2026. Il che impone di non passare a valutare la ricorrenza degli elementi di cui all'art. 34, lett. B), comma 2.

Quanto dunque al giudizio di merito, per le violazioni contestate a FASANO Michele, FACHERIS Roberto, BRIANO Cosimo e PALLADINO Roberto, di cui al capo A) di incolpazione, e per FASANO Michele, anche, per il capo B) di incolpazione, si deve rilevare quanto qui segue.

Circa il capo A) di incolpazione: *Quanto ai tesserati FASANO Michele, FACHERIS Roberto, BRIANO Cosimo e PALLADINO Roberto, quali membri del Consiglio Direttivo, durante la riunione hanno espresso "voto favorevole circa l'attribuzione a loro stessi di un compenso pari ad euro 1.000,00 mensili quale corrispettivo per l'attività di allenatori dagli stessi svolta in palese conflitto d'interessi consentendo, così, il raggiungimento del quorum deliberativo previsto dall'art.26 dello Statuto del TSN Monza e omettendo di prevenire situazioni anche solo apparenti di conflitto con l'interesse sportivo".*

In tal modo, gli incolpati sono venuti meno al basilare dovere di astensione, che – a prevenzione del conflitto di interessi e delle sue conseguenze di cattiva e distorta amministrazione – impone di non trattare affari dove il soggetto agente è in qualche modo interessato personalmente. Il che massimamente vale laddove si fa questione di vantaggi economici, come nella specie è avvenuto. Invero, il dovere di astensione si impone *ex ante*, ed opera ogni qualvolta, incidendo l'atto da adottare su un interesse personale di chi decide o di chi per lui, in senso vantaggioso o svantaggioso, vi sia il pericolo che la sua volontà possa essere condizionata, con la conseguente invalidità della deliberazione adottata con il concorso di chi avrebbe dovuto astenersi, a prescindere dai vantaggi o svantaggi in concreto conseguiti (es. Cons. Stato, IV, 17 luglio 1996, n.860).



Tale obbligo ha fondamento negli immanenti principi di legalità, imparzialità e trasparenza ed è finalizzato ad assicurare la serenità della scelta nella decisione: perciò costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni di sorta, e che ricorre ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito (quindi a prescindere dall'applicazione della *c.d. prova di resistenza*) (Cons. Stato. IV, 12 dicembre 2000, n. 6596; 22 febbraio 1994, n. 162). Vi concorre chi, consapevole del conflitto altrui, non lo denuncia come tale in apertura di seduta, a prevenire che tutto questo possa essere consumato.

Circa il capo B) di incolpazione: ritine il Tribunale Federale provata, in base agli atti e alle produzioni dell'accusa, il fatto addebitato. FASANO Michele, Presidente del TSN Monza ha in effetti posto in essere atti gestori con assunzione di spesa a carico della Sezione TSN di Monza, non procedendo poi –come invece per Statuto- alla sottoposizione degli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo violando così le prerogative statutarie del medesimo organo collegiale. Invero, per l'art. 25 (*Presidente della Sezione*), comma 4, dello Statuto della Sezione TSN di Monza, "*il Presidente può adottare provvedimenti urgenti, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile*".

Non vale a scriminare quanto dichiarato dal FASANO, cioè che i consiglieri erano comunque stati informati, via posta elettronica, di tutte le spese e preventivi a carico del TS. Infatti occorre una apposita seduta collegiale dell'organo competente, nei tempi prefissati, e con le conseguenti garanzie di collegialità e di confronto dialettico tra presenti.

Assumere, come egli fa, che vi fosse una loro mera, individuale, informazione via posta, è del tutto incongruo e insufficiente al debito rispetto della detta disposizione statutaria: che non si basa sul dissenso da remoto e senza confronto dialettico, ma postula la piena realizzazione dei detti caratteri procedurali e organizzativi.

Invero, se il Presidente della Sezione TSN è il legale rappresentante della Sezione (cfr. art. 25), la gestione delle spese e l'approvazione del bilancio competono al Consiglio Direttivo (cfr. art. 27 sulle attribuzioni del Consiglio Direttivo) e, in ultimo, all'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha il dovere di agire in conformità con le delibere del Consiglio Direttivo (cfr. art. 25 sul *Presidente della Sezione*, comma 5, lett. a)).

Consegue da quanto sopra che va dichiarata la colpevolezza dei prevenuti per tutte le incolpazioni loro mosse.

Quanto alla conseguente concreta sanzione, reputa il Collegio –alla luce dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia UITS- di quantificarle come qui di seguito in dispositivo: ciò, visti il rilievo della posizione degli incolpati, la gravità della materia, gli interessi coinvolti, l'incuranza delle regole statutarie e di elementari criteri volti a prevenire conflitti di interessi e del rispetto delle competenze degli organi sezionali. Perciò le richieste formulate dalla Procura Federale non appaiono congrue rispetto ai fatti accertati, da valutare in tal modo, e vanno perciò superate come qui viene a risultare.



**P.Q.M**

*“Il Tribunale Federale ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare nei confronti degli incolpati per le incolpazioni:*

*di cui al CAPO A) irroga la seguente sanzione:*

**FASANO Michele**, la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno giorni dieci;

**FACHERIS Roberto**, la sospensione da ogni attività sportive e sociale per anni uno giorni dieci;

**BRIANO Cosimo**, la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno giorni dieci;

**PALLADINO Roberto**, la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno giorni dieci;

*di cui al CAPO B) irroga la seguente sanzione:*

**FASANO Michele** la sospensione da ogni attività sportive e sociale per mesi dieci.

*Giorni trenta per il deposito delle motivazioni”.*

Dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, con immediata esecuzione.

Roma, 17 febbraio 2026

Dott. Giuseppe SEVERINI  
*Presidente*

Dott. Stefano FANTINI  
*Componente*

Avv. Raffaella VIGNOTTO  
*Componente relatore ed estensore*